

D.D.G. n. 3803

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURALE e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 200 del 28 maggio 2020 della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2435 del 14/06/2022 con il quale al Dr. Giuseppe Dimino è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "*Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader*" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di cui alla proposta prot. n. 46447 del 30/05/2020;

VISTA la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, in materia di agriturismo, e successive modifiche;

VISTA la legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in materia di agriturismo;

VISTO il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agricoltura e agriturismo;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 175 del 28 febbraio 2006 in materia di agriturismo e di classificazione in spighe delle aziende agrituristiche;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1661 del 10 agosto 2009 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4129 del 29/06/2015 "Disposizioni per l'accreditamento delle aziende e fattorie didattiche";

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art 98 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, nel quale, tra l'altro, è previsto l'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell'atto;

CONSIDERATO che la classificazione delle aziende agrituristiche va rinnovata ogni due anni mentre il nulla osta agriturismo si rinnova ogni tre anni;

CONSIDERATO che, al fine di uno snellimento delle procedure, occorre procedere ad allineare le date di scadenza mediante il rinnovo triennale sia della classificazione che del nulla osta;

CONSIDERATO che la carenza di personale presso gli Ispettorati dell'Agricoltura non consente di effettuare i sopralluoghi preventivi per esitare le richieste di rilascio del nulla osta agriturismo nei termini assegnati dalla norma;

CONSIDERATO, inoltre, di snellire ulteriormente le procedure per il rinnovo sia del nulla osta agriturismo che della classificazione delle aziende mediante la deroga dei rispettivi decreti;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra detto, di modificare le procedure amministrative per il rilascio del nulla osta, per il subentro, per il rinnovo e la classificazione delle aziende agrituristiche;

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

D E C R E T A

Art. 1

Il Decreto del Dirigente Generale n. 1661 del 10 agosto 2009 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica” stabilisce che gli Ispettorati dell’Agricoltura verificano ed accertano, per la concessione del nulla osta, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché le caratteristiche tecnico economiche e strutturali dell’azienda agricola in cui è previsto l’esercizio delle attività agrituristiche. A parziale modifica del decreto n. 1661 del 10/08/2009, l'accertamento dei requisiti, per il rilascio del nulla osta agrituristico, avverrà senza il sopralluogo preventivo, tranne i casi particolari motivati dall’Amministrazione e le domande campionate secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

Alla modulistica di cui al citato decreto, deve essere allegata, inoltre, una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato riportante gli estremi della polizza assicurativa professionale (Compagnia, numero di polizza e massimale) a tutela dell’Amministrazione e dell’imprenditore agricolo interessato.

Anche nel caso di subentro si procederà con analoghe modalità.

Art. 2

Il Decreto del Dirigente Generale n. 1661 del 10 agosto 2009 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica” prevede che i requisiti di concessione del nulla osta sono soggetti a verifica triennale, pertanto gli imprenditori agricoli interessati, in prossimità della scadenza dei tre anni, potranno richiedere la verifica, qualora la stessa non sia già stata operata da parte degli Ispettorati dell’Agricoltura.

Questi ultimi, nell’ambito delle competenze di controllo, effettuano, in ogni caso, la verifica dei requisiti alla scadenza dei nulla osta, anche mediante autocertificazione prodotta dall’interessato, sulla base della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa.

La verifica di cui sopra, in deroga al DDG n. 1661 del 10/08/2009 è effettuata senza sopralluogo aziendale, tranne i casi particolari motivati dall’Amministrazione e le domande campionate secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

Alle domande di rinnovo deve essere allegata una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato riportante gli estremi della polizza assicurativa professionale (Compagnia, numero di polizza e massimale) a tutela dell’Amministrazione e dell’imprenditore agricolo interessato.

La stessa metodologia è utilizzata per il rinnovo della classificazione in spighe delle aziende agrituristiche di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 175 del 28 febbraio 2006.

Art 3

La verifica delle condizioni e dei requisiti per il rinnovo della classificazione delle aziende agrituristiche, a parziale modifica del Decreto del Dirigente Generale n. 175 del 28 febbraio 2006, verrà effettuata ogni tre anni.

La classificazione va rinnovata ogni tre anni, e va allineata alla scadenza del nulla osta. Al fine di uniformare le scadenze relative alla classificazione ed al nulla osta agrituristico, gli Ispettorati hanno la facoltà di provvedere ad eventuali proroghe d’ufficio, onde consentire la coincidenza delle rispettive scadenze.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana come previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche.

Palermo, 20/09/2022

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/1993